

REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/93 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 1993****recante seconda proroga del regolamento (CEE) n. 3779/91 che fissa le restituzioni all'esportazione per il tabacco in colli del raccolto 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, prima frase,considerando che per talune varietà di tabacco del raccolto 1991 sono state fissate restituzioni all'esportazione con il regolamento della Commissione (CEE) n. 3779/91⁽³⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 3684/92⁽⁴⁾;

considerando che la data limite per la concessione di queste restituzioni è stata fissata al 30 giugno 1993; che, per alcune varietà del tabacco in causa, si sono presentate possibilità di esportazione dopo tale data; che, per

consentire l'effettuazione di queste esportazioni, è opportuno concedere restituzioni per le varietà di cui trattasi del raccolto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 giugno 1993 menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3779/91 è sostituita da quella del 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 5.